



**Sa Corona Arrùbia**  
CONSORZIO TURISTICO DELLA MARMILLA

*"Sa Corona Arrùbia"*  
**Consorzio Turistico della Marmilla**

tra i comuni di

**BARUMINI - COLLINAS - FURTEI - GENURI - GONNOSTRAMATZA - LAS PLASSAS -  
LUNAMATRONA - MOGORO - PAULI ARBAREI - SANLURI - SARDARA - SEGARIU -  
SIDDI - TURRI - USSARAMANNA - VILLAMAR -  
VILLANOVAFORRU - VILLANOVAFRANCA**

09020 VILLANOVAFORRU (CA)  
Tel. 070/9300242 - Fax 070/9300212  
C.F. 91006690928 - P.IVA 02378460923

**S T A T U T O \***

## **CAPO I**

### **ELEMENTI COSTITUTIVI**

#### **Art. 1**

##### **Natura**

1. I comuni di Barumini - Collinas - Furtèi - Genuri - Gonnostramatza - Las Plassas – Mogoro - Lunamatrona - Pauli Arbareis - Sanluri - Sardara - Segariu - Siddi - Turri - Ussaramanna - Villamar - Villanovaforru e Villanovafranca, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n.142.
2. Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di autonomia gestionale.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Gli enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:  
Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona, attraverso l'esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e la progettazione, promozione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune nonché la promozione e organizzazione e la gestione di formazione professionale.

#### **Art. 3**

##### **Denominazione - sede**

1. L'organizzazione consortile assume la denominazione di "SA CORONA ARRUBIA" Consorzio Turistico della Marmilla.
2. Il consorzio ha sede legale in Villanovaforru, Viale L. Puxeddu n. 1;
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato.

#### **Art. 4**

##### **Durata - nuove adesioni - recesso**

1. La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica di fondazione, sono previste agli artt. 3, 4 e 5 della convenzione.
2. Un comune che partecipa al Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrubia” non può partecipare ad altro consorzio che abbia le stesse finalità e gli stessi scopi.

**Art. 5**  
**Rapporti con gli enti fondatori**

1. Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

**CAPO II**

**ORGANI DI RAPPRESENTANZA,  
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE**

**Art. 6**  
**Gli organi**

1. Sono organi del consorzio:
  - l'Assemblea consortile;
  - il Presidente del Consorzio;
  - il Consiglio di amministrazione;
  - il Presidente del consiglio di amministrazione;
  - il Direttore generale.

**Art. 7**  
**L'assemblea Consortile**

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenti delle comunità locali nel cui seno gli enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

**Art. 8**  
**Composizione**

1. L'assemblea è composta dal sindaco, o da un consigliere comunale suo delegato, di ciascun comune aderente al consorzio.
2. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del comune.
4. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
5. Il rappresentante dell'ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

## **Art. 9** **Funzionamento**

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente; devono poi essere notificati ai rappresentanti dell'Assemblea a cura del Comune di appartenenza;
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del consorzio. Presso la segreteria del consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio.
5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al consorzio.
7. In caso di seduta deserta, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
8. Il presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Comitato di Controllo per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

## **Art. 10** **Competenza**

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare l'assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) la nomina del presidente dell'Assemblea del Consorzio, del consiglio di amministrazione e del suo presidente e vicepresidente;
  - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per l'ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
  - c) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
  - d) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
  - e) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- f) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - g) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
  - h) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
  - i) l'approvazione dei criteri per le convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
  - l) la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni o servizi sociali;
  - p) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del consorzio;
  - q) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai comuni associati di modifiche allo statuto;
  - r) la nomina dei revisori del conto;
  - s) la competenza ad esercitare, altresì nei confronti degli altri organi del consorzio, tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali.
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, N.142, atti fondamentali.

### **Art. 11 Deliberazioni**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Alle adunanze delle assemblee possono assistere in qualità di invitati permanenti i rappresentanti delle minoranze eletti dai singoli enti.
5. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea, si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
6. Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

### **Art. 12 Presidente del Consorzio**

1. Il presidente dell'Assemblea del Consorzio è eletto dall'assemblea consortile, nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto;

2. Le funzioni del presidente, in caso di impedimento sono assolte dal vicepresidente vicario, eletto dall'assemblea.

### **Art. 13** **Attribuzioni**

1. Il presidente dell'Assemblea del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
  - b) controlla l'attività complessiva dell'ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
  - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
  - d) provvede alla nomina del consiglio di amministrazione nel caso in cui l'assemblea non provveda, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della legge n.142;
  - e) compie tutti gli atti che nell'ambito del comune, sono per legge riservati al sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

### **Art. 14** **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione del consorzio è l'organo di amministrazione dell'ente, eletto dall'assemblea consortile;
2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
3. Il consiglio di amministrazione è eletto per un quadriennio, si compone di cinque consiglieri, compreso il presidente;
4. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
5. I consiglieri di Amministrazione partecipano alle sedute assembleari senza diritto di voto.

### **Art. 15** **Elezione - decadenza**

1. L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza contenente i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e di consigliere.
2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositato almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
3. Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni della costituzione del consorzio o alla scadenza del mandato quadriennale, il presidente del consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.

4. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.
5. I componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.
6. Un membro dell'assemblea eletto nel Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di dimettersi.

## **Art. 16 Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'assemblea:
  - a) piano programma;
  - b) bilancio pluriennale di previsione;
  - c) bilancio preventivo economico e relative variazioni;
  - d) conto consuntivo;
  - e) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
  - f) regolamenti interni e per la gestione dei servizi;
  - g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
2. Al consiglio di amministrazione altresì compete:
  - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
  - b) approvare provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
  - c) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che non siano di competenza del direttore;
  - d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
  - e) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
  - f) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
  - g) nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
  - h) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
  - i) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

## **Art. 17 Adunanze e deliberazioni**

1. L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri. In caso d'inerzia provvede il presidente del consorzio;
4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche;
5. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

### **Art. 18**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e consiglio di amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività;
2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea;
3. In particolare, il presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
  - b) rappresenta il consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
  - c) firma la corrispondenza dei documenti relativi all'attività del consiglio;
  - d) sovrintende e coordina l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
  - e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
  - f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del consorzio;
  - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio stesso, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1986 N. 902;
  - h) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;
  - i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina;
  - l) nomina del Segretario o del suo sostituto.

### **Art. 19**

#### **Vicepresidente**

1. Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente.

### **Art. 20**

#### **Prerogative e responsabilità degli amministratori**



1. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n.816.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. Il consorzio assicura attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa, secondo quanto prescritto dalla legge 27/11/1985 n. 816 l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, limitatamente alla responsabilità civile ed amministrativa, con esclusione di quella penale, che è personale, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare, alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

### **CAPO III**

## **ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI**

#### **Art. 21**

##### **Principi e criteri generali**

1. Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal direttore generale coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

#### **Art. 22**

##### **Personale**

1. Il consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. vigenti per il personale degli Enti Locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

#### **Art. 23**

##### **Segretario generale**

1. Il segretario di uno degli enti locali facenti parte dell'organismo di cooperazione, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il segretario del consorzio.

2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'ente.

#### **Art. 24**

##### **Direttore generale**

1. Il direttore generale svolge l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del direttore.
3. Il direttore generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

#### **Art. 25**

##### **Dirigenti**

1. I dirigenti esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento, che si adegua ai principi e criteri fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Ad essi sono assegnate, in particolare, le seguenti attribuzioni:
  - a) sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che di specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevuti;
  - b) predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
  - c) adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione;
  - d) ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti, dei limiti e dei criteri fissati con i provvedimenti del consiglio d'amministrazione e del direttore generale;
  - e) vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano l'efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
  - f) possono stipulare contratti ed assumere la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi del presente statuto, dei criteri e delle modalità fissati dal regolamento;
  - g) adottano e sottoscrivono gli atti, anche a rilevanza esterna, di natura gestionale, per i quali sia stata attribuita o delegata la competenza in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari;
  - h) liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
  - i) liquidano spese regolarmente ordinate;
  - l) sottoscrivono gli ordini di pagamento e di incasso;
  - m) adottano atti di mobilità interna al settore o al servizio cui sono preposti, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia; propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il richiamo scritto;
  - n) per dovere d'ufficio o per impulso di organi funzionalmente sovraordinati, curano e provvedono, in conformità alle direttive del segretario generale, a tutte le fasi istruttorie delle

deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dall'assemblea e dal consiglio d'amministrazione;

- o) curano e provvedono, in conformità alle direttive del direttore generale, all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- p) adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- q) partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione anche esterne all'ente;
- r) formulano e sottoscrivono pareri tecnico-contabili ed amministrativi;
- s) emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
- t) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
- u) rilasciano nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri con l'osservanza della normativa in materia.

#### **Art. 26**

#### **Incompatibilità e responsabilità**

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il direttore ed i dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal consiglio di amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o direttore del consorzio i consiglieri degli enti locali associati.
3. Il direttore ed il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

### **CAPO IV**

#### **GESTIONE FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 27**

#### **Criteri informativi della gestione**

1. La gestione del consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista delle finalità statutarie.
2. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza locale.

#### **Art. 28**

#### **Patrimonio**

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito da:

- Fondo consortile costituito con assegnazione degli enti consorziati all'atto dell'adesione nella misura di L. 1.000.000;
  - Fondo investimenti e interventi straordinari costituito da quote arretrate dei comuni nuovi aderenti come disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della convenzione, nonché dalle quote annuali d'incremento stabilite dall'Assemblea;
  - Da donazioni, lasciti o trasferimenti da privati, enti pubblici o enti consorziati;
2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità;
  3. In caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno degli Enti consorziali, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione.

#### **Art. 29**

#### **Capitale di dotazione**

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.

#### **Art. 30**

#### **Trasferimenti per partecipazione alle spese**

1. Ove il consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.
2. Gli enti consorziati, hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

#### **Art. 31**

#### **Programmazione**

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal direttore o dal responsabile del servizio, adottati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.
3. L'assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

#### **Art. 32**

#### **Bilancio economico**

1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del revisore, è approvato dall'assemblea consorziale entro il 15 novembre o altro termine previsto dalla legge.

3. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci degli enti locali.

### **Art. 33**

#### **Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 30 aprile dal segretario del consorzio al consiglio di amministrazione.
2. Il conto viene adottato dal consiglio entro il 15 maggio e trasmesso nei cinque giorni successivi al revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
3. Nel caso di perdita di esercizio il consiglio di amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Entro il 15 giugno la relazione dei revisori e quella eventuale del consiglio di amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

### **Art. 34**

#### **Contratti ed appalti**

1. Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni di legge.
2. Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore può sostenere in economia.

### **Art. 35**

#### **Convenzioni, concessioni e partecipazioni**

1. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.
2. Il consorzio per la gestione di parziale e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema dell'affidamento a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri a società per azioni.
3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

### **Art. 36**

#### **Servizio di tesoreria**

1. Il consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal consiglio di amministrazione ad un istituto di credito, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni dei servizi.

## **CAPO V**

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Art. 37**

##### **Rimozione e sospensione**

1. Il presidente del consorzio ed i componenti dell'assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

#### **Art. 38**

##### **Revoca**

1. Il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Alla sostituzione del consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del presidente del consorzio.

#### **Art. 39**

##### **Decadenza**

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
2. La decadenza e' dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente.

#### **Art. 40**

##### **Raccordo con gli enti**

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presidente del consorzio ed il presidente del consiglio di amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

**Art. 41**

**Interventi degli amministratori**

1. I componenti dell'assemblea, del consiglio d'amministrazione, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

**Art. 42**

**Revisori dei conti**

1. I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea fra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze consultare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute dall'assemblea e del consiglio di amministrazione.

**CAPO VI**

**TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE**

**Art. 43**

**Trasparenza**

1. Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.
4. All'inizio ed alla fine dal mandato o dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

**Art. 44**

**Albo delle pubblicazioni**

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del consorzio; contestualmente, gli atti vengono trasmessi per la pubblicazione, a tutti i comuni che fanno parte del consorzio.
2. L'albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

#### **Art. 45**

#### **Accesso e partecipazione**

1. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il regolamento da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi, di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

#### **Art. 46**

#### **Azione popolare**

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'ente.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il consiglio di amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

#### **Art. 47**

#### **Partecipazione utenti**

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine il consorzio è impegnato a:
  - assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
  - promuovere e, se, richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
  - curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
  - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
3. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti dalla popolazione. I risultati sono comunicati agli enti associati.



## **CAPO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 48**

##### **Funzione normativa**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 49**

##### **Disposizioni finale**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n.142.

#### **Art. 50**

##### **Successione e disciplina transitoria**

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al consorzio "Sa Corona Arrubia" (denominazione del consorzio preesistente) a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà etc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti, particolarmente nel completamento dei lavori relativi agli itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consorziale approvato con voto del C.T.R. n. 18176 del 14.07.1989.
2. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti.



## CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO

(Art. 25 e 60 legge 8 giugno 1990, n.142)

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Villanovaforru nella sede de "Sa Corona Arrùbia" – Consorzio Turistico della Marmilla, la sottoscritta Dr.ssa Montis Marinella - Segretaria del Consorzio Turistico ed Ufficiale Rogante, alla presenza dei signori:

1. PUSCEDDU Giovanni nato a Villanovaforru il 03.07.1928 residente in Sanluri Via Vivaldi n. 5, codice fiscale PSC GNN 38L03 L986I Sindaco del comune di Villanovaforru, codice fiscale del Comune 8200200923;
2. MATZEU Giancarlo nato a Cagliari il 10.02.01961 residente in Collinas Vico II Mazzini n. 10, codice fiscale MTZ GCR 61B10 B354Y, Sindaco del Comune di Collinas, codice fiscale del Comune 00520370925;
3. PORCEDDA Paolo, nato a Gonnostramatza il 29.11.1961 residente a Gonnostramatza Corso Europa n. 81, codice fiscale PRC PLA 61S29 E088X, Sindaco del Comune di Gonnostramatza, codice fiscale del Comune 80004530954;
4. MERICI Alessandro nato a Lunamatrona il 29.11.1963 residente in Lunamatrona Via Giarabub n.1, Sindaco del Comune di Lunamatrona, codice fiscale del Comune 82002070926;
5. SANNA Agostino nato a Pauli Arbarei il 02.03.1952 e residente a Pauli Arbarei Via Satta n.3, codice fiscale SNN GTN 52C02 G382Z, Sindaco del Comune di Pauli Arbarei, codice fiscale del Comune 82000530921;
6. MANCOSU Antonio nato a Sanluri il 22.12.1943 residente a Sanluri Via Rossini n. 16, codice fiscale MNC NTN 43T22 H974 X, Sindaco del Comune di Sanluri, codice fiscale del Comune 82002670923;
7. MURTAS Umberto nato a Siddi il 04.03.1939 e residente a Siddi Via Aldo Moro n. 4, codice fiscale MRT MRT 39C04 I724Y, Sindaco del Comune di Siddi, codice fiscale del Comune 82002080925;
8. CAULI Ottello nato a Ussaramanna il 14.01.1937 e residente in Ussaramanna Via Sardegna n. 28, codice fiscale CLA TLL 37A14 L513E, Sindaco del Comune d'Ussaramanna, codice fiscale del Comune 82001030921;
9. MATZEU Giulio nato a Villamar il 29.10.1952 e residente in Villamar Via dell'Alleanza n. 4, codice fiscale MTZ GLI 52R29 L966V, Sindaco del Comune di Villamar, codice fiscale del Comune 82002010922;
10. TURNU Francesco nato a Barumini il 17.09.1940 e residente in Barumini Vico Nazario Sauro , codice fiscale TRN FNC 40P17 A641B, Sindaco del Comune di Barumini, codice fiscale del Comune 82002140927;
11. SIMBULA Pietro nato a Genuri il 13.06.1938 residente in Genuri Via Sini n. 6, codice fiscale SNB PTR 38H13 D970M Sindaco del Comune di Genuri, codice fiscale del Comune 82002570926;
12. CANCEDDA Oscar nato a Cagliari il 30.01.1948 e residente in Las Plassas, Via Eleonora n. 6, codice fiscale CNC SCR 48°30 B354D, Sindaco del Comune di Las Plassas, codice fiscale del Comune 82002150926;
13. BROCCIA Delfina nata a Mogoro il 04.04.1952 e residente in Oristano, Via De Nicola n. 11, codice fiscale BRC DFN 52D44 F272E, Sindaco del Comune di Mogoro, codice fiscale del Comune 00070400957;

14. MASCIA Angelo nato a Sardara il 27.12.1954, e residente in Sardara Vico I Viale Dei Platini n.1, codice fiscale MSC NGL 54T27 I428M, Sindaco del Comune di Sardara, codice fiscale del Comune 82000170926;
15. CONGIU Ignazio nato a Furtei il 12.08.1951 e residente in Furtei Via S. Narcisio n. 15, codice fiscale CGN GNZ 51M12 D827H, Sindaco del Comune di Furtei, codice fiscale del Comune 82003600922;
16. TRONCI Marino nato a Segariu il 29.09.1946 e residente in Segariu, Via S. Isidoro n. 10, codice fiscale TRN MRN 46T29 I740Y, Sindaco del Comune di Segariu, codice fiscale del Comune 82000770923;
17. ATZENI Fernando nato a Turri il 30.09.1959 e residente in Turri Via Municipio n. 3 codice fiscale TZN FNN 59P30 L473E, Sindaco del Comune di Turri, codice fiscale del Comune 82001010923;
18. PORRU Piero nato a Villanovafranca, il 19.10.1949 e residente in Villanovafranca Via De Gasperi n. 7, codice fiscale PRR PRI 49R19 L987I, Sindaco del Comune di Villanovafranca, codice fiscale del Comune 00517980926;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni:

- Approvato dal Consiglio Comunale di Barumini con delibera n. 19 del 25.06.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Collinas con delibera n. 31 del 29.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Furtei con delibera n. 26 del 03.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Genuri con delibera n. 19 del 11.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Gonnostramatza con delibera n. 56 del 15.11.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Las Plassas con delibera n. 25 del 15.07.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Lunamatrona con delibera n. 15 del 21/04/1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Mogoro con delibera n.26 del 25.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Pauli Arbarei con delibera n. 19 del 30/04/1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Sanluri con delibera n. 98 del 30/08/1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Sardara con delibera n. 21 del 26.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Segariu con delibera n. 14 del 03.06.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Siddi con delibere n. 31 del 03/05/1999, esecutive ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Turri con delibera n. 23 del 03.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Ussaramanna con delibera n. 26 del 27/05/1999, esecutiva ai sensi di legge;

- Approvato dal Consiglio Comunale di Villamar con delibera n. 26 del 07/07/1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Villanovaforru con delibera n. 11 del 11/03/1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di Villanovafranca con delibera n. 28 del 06.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;

## PREMESSO

che i sopra citati enti fanno parte de "Sa Corona Arrubia" – Consorzio Turistico della Marmilla con sede in Villanovaforru Viale L. Puxeddu n 1, costituito ai sensi di legge;

che il Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia" venne costituito con D.P.G.R. n. 98 del 24.12.1982 tra i Comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi e Villanovaforru;

che l'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.142, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o province, sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli articoli 24 e seguenti della legge stessa;

che con atto assembleare n. 27 dell'11.06.1992 venne quindi adeguato lo Statuto del Consorzio costituito tra i Comuni suddetti ai sensi dell'art. 60 della L. 142/90 disponendo contestualmente l'inserimento dei Comuni di Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Sanluri, Ussaramanna e Villamar;

che con atto assembleare n. 14 del 15.09.1999 venne modificato lo Statuto, disponendo l'inserimento dei Comuni di Barumini, Furtei, Genuri, Las Plassas, Mogoro, Sardara, Segariu, Turri e Villanovafranca;

che la trasformazione dei consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun ente, unitamente all'approvazione dello statuto consortile;

che gli enti consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del consorzio hanno espresso la volontà di non procedere alla sua soppressione, bensì alla trasformazione, secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata legge;

che tali presupposti sono confermati dalle risultanze di apposito progetto di massima di natura tecnico ed economico finanziario;

che pertanto, la volontà comune di conservare il consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della legge n.142, implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo e di un nuovo statuto che dovrà tenere conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;

## TUTTO QUANTO PREMESSO

fra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

### Art. 1 DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al consorzio la denominazione di "Sa Corona Arrùbia" – Consorzio Turistico della Marmilla.

Art. 2  
FINI

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di capacità di agire volto a gestire servizi a rilevanza economica e sociale (con autonomia gestionale) deve assicurare il raggiungimento, delle seguenti finalità:

- a) Promozione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo turistico, artigianale, industriale, agricolo, commerciale nonché della valorizzazione dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona, attraverso l'esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e la progettazione, promozione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune.

Art. 3  
DURATA

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni 20 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

Alla scadenza del termine sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 20 anni e così di seguito, a meno che 2 anni prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Art. 4  
RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di giugno.

La proposta di recesso deve essere accettata da tutti gli enti previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio.

Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 142/90, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti, rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

Gli enti che recedono avranno diritto alla quota patrimoniale formata dal momento del loro ingresso nel Consorzio.

Art. 5  
AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2, della legge n.142/90.

Resta fermo altresì il principio della incompatibilità dell'inserimento o della permanenza nel Consorzio di un Comune che partecipi ad altro Consorzio che abbia le stesse finalità e gli stessi scopi.

#### Art. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dall'attività di essa, secondo le seguenti quote percentuali:

Comune di Barumini	5,55	Comune di Sanluri	5,55
Comune di Collinas	5,55	Comune di Sardara	5,55
Comune di Furtei	5,55	Comune di Segariu	5,55
Comune di Genuri	5,55	Comune di Siddi	5,55
Comune di Gonnostramatza	5,55	Comune di Turri	5,55
Comune di Las Plassas	5,55	Comune di Ussaramanna	5,55
Comune di Mogoro	5,55	Comune di Villamar	5,55
Comune di Lunamatrona	5,55	Comune di Villanovaforru	5,65
Comune di Pauli Arbarei	5,55	Comune di Villanovafranca	5,55

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun ente nei processi decisionali in sede di assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

#### Art. 7 PUBBLICAZIONE ATTI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea e del consiglio di Amministrazione vengono inviati ai comuni facenti parte del Consorzio entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni e tutti gli atti del Consorzio potranno inoltre essere inviati tramite posta elettronica o con altro sistema più adeguato.

#### Art. 8 CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato nel/nei parere/i eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.

I comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività.

Art. 9  
GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

L'assemblea consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.

Art. 10  
ONERI FINANZIARI

Annualmente l'Assemblea Consortile stabilisce le quote di contributo dovute dagli enti aderenti per:

- A. - quote di incremento del fondo per investimenti e interventi straordinari;
- B. - quote di contributo per spese di funzionamento;

Il consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo annualmente stabilite dall'Assemblea dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n.131.

Precisato che il Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia", costituito formalmente con D.P.G.R. n. 98 del 24.12.1982 ha già ricevuto le quote contributive annue da parte dei comuni consociati a decorrere dal 1987, si stabilisce che i nuovi enti aderenti verseranno, all'atto della stipula della presente convenzione, un importo complessivo pari a quello già versato da ciascun Ente.

Art. 11  
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n.142 e la legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 12  
CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di recesso dei 3/4 degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3 della presente convenzione, lo stesso s'intende cessato per estinzione del fine.

Art. 13



ARBITRATO

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa con le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Art. 14  
SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà etc.) e nei procedimenti in corso, all'ente preesistente succede il nuovo consorzio.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione ripartito tra i singoli enti associati secondo quanto stabilito dall'art.8 del previgente statuto, viene valutato ai fini della definizione delle quote di partecipazione previste dall'art.6.

Il personale attualmente alle dipendenze del consorzio transita nei ruoli del costituendo consorzio.

Art. 15  
GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La trasformazione del consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Gli organi uscenti del consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello statuto.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO UFFICIALE ROGANTE

**ESTREMI DELIBERE DI APPROVAZIONE:**

- Approvato dall'Assemblea Consortile de "Sa Corona Arrubia" – Consorzio Turistico della Marmilla con atto n. 14 del 15.09.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Barumini** con delibera n. 19 del 25.06.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Collinas** con delibera n. 31 del 29.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Furtei** con delibera n. 26 del 03.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Genuri** con delibera n. 19 del 11.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Gonnostramatza** con delibera n. 56 del 15.11.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Las Plassas** con delibera n. 25 del 15.07.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Lunamatrona** con delibera n. 15 del 21.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Mogoro** con delibera n. 26 del 25.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Pauli Arbarei** con delibera n. 19 del 30.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Sanluri** con delibera n. 98 del 30.08.99, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Sardara** con delibera n. 21 del 26.04.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Segariu** con delibera n. 14 del 03.06.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Siddi** con delibera n. 31 del 03.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Turri** con delibera n. 23 del 03.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;

- Approvato dal Consiglio Comunale di **Ussaramanna** con delibera n.26 del 27.05.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Villamar** con delibera n. 26 del 07.07.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Villanovaforru** con delibera n. 11 del 11.03.1999, esecutiva ai sensi di legge;
- Approvato dal Consiglio Comunale di **Villanovafranca** con delibera n. 28 del 06.05.1999, esecutiva ai sensi di legge.

# INDICE

## CAPO I

### ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Natura	pag. 2
Art. 2 - Finalità	" 2
Art. 3 – Denominazione - sede	" 2
Art. 4 - Durata – nuove adesioni - recesso	" 2
Art. 5 - Rapporti con gli enti fondatori	" 2

## CAPO II

### ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6 - Gli organi	pag. 3
Art. 7 - L'Assemblea	" 3
Art. 8 – Composizione	" 3
Art. 9 - Funzionamento	" 3
Art. 10 – Competenza	" 4
Art. 11 – Deliberazioni	" 5
Art. 12 – Presidenza del consorzio	" 5
Art. 13 – Attribuzioni	" 5
Art. 14 – Consiglio di Amministrazione	" 6
Art. 15 - Elezione – decadenza	" 6
Art. 16 – Competenze	" 6
Art. 17 – Adunanze e deliberazioni	" 7
Art. 18 – Presidente del consiglio di Amministrazione	" 7
Art. 19 – Consigliere anziano	" 8
Art. 20 – Prerogative e responsabilità degli amministratori	" 8

## CAPO III

### ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 21 - Principi e criteri generali	pag. 9
Art. 22 – Personale	" 9

Art. 23 – Segretario generale	"	9
Art. 24 – Direttore generale	"	9
Art. 25 - Dirigenti	"	10
Art. 26 – Incompatibilità e responsabilità	"	11

#### **CAPO IV**

##### **GESTIONE FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 27 - Criteri informativi della gestione	pag.	12
Art. 28 – Patrimonio	"	12
Art. 29 - Capitale di dotazione	"	12
Art. 30 – Trasferimenti per partecipazione alla spesa	"	12
Art. 31 – Programmazione	"	12
Art. 32 - Bilancio economico	"	13
Art. 33 - Conto consuntivo	"	13
Art. 34 - Contratti ed appalti	"	13
Art. 35 – Convenzioni, concessioni e partecipazioni	"	13
Art. 36 - Servizio di tesoreria	"	14

#### **CAPO V**

##### **VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 37 – Rimozione e sospensione	pag.	15
Art. 38 – Revoca	"	15
Art. 39 – Decadenza	"	15
Art. 40 – Raccordo con gli enti	"	15
Art. 41 – Interventi degli amministratori	"	15
Art. 42 - Revisore dei conti	"	16

#### **CAPO VI**

##### **TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE**

Art. 43 – Trasparenza	pag.	17
Art. 44 - Albo delle pubblicazioni	"	17
Art. 45 - Accesso e partecipazione	"	17

Art. 46 - Azione popolare	" 18
Art. 47 – Partecipazione utenti	" 18

## CAPO VII


### NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Funzione normativa	pag. 19
Art. 49 – Disposizioni finali	" 19
Art. 50 – Successione e disciplina transitoria	" 19

## Convenzione per la trasformazione del consorzio

Art. 1 – Denominazione	Pag. 21
Art. 2 – Fini	" 21
Art. 3 - Durata	" 21
Art. 4 - Recesso	" 21
Art. 5 – Ammissione di nuovi enti locali	" 22
Art. 6 - Quote di partecipazione	" 22
Art. 7 – Trasmissione atti agli enti consorziati	" 22
Art. 8 – Consultazione e informazione	" 22
Art. 9 – Garanzie	" 23
Art. 10 - Oneri finanziari	" 23
Art. 11 – Partecipazione popolare e diritto di accesso	" 23
Art. 12 – Cessazione del Consorzio	" 23
Art. 13 – Arbitrato	" 23
Art. 14 – Successione	" 24
Art. 15 - Gestione nel periodo transitorio	" 24

File: Documenti\Statuto20



*con delibera dell'assemblea consortile n°21 del 07.12.2001*

*avente oggetto:" Presa d'atto dello Statuto del Consorzio*

*Turistico Sa Corona Arrubia in seguito all'ingresso dei Comuni*

*di Setzu e Tuili" sono entrati a far parte del consorzio appunto i Comuni di Setzu e Tuili.*